

A red Fiat-Hitachi EX235 tracked excavator is shown in a rural setting, positioned on a large mound of earth. The excavator's arm is raised, and its bucket is open. The background features a green field, trees, and a hillside. The text "FIAT-HITACHI" is visible on the excavator's arm, and "EX235" is printed on the side of the machine. The overall scene is bright and clear.

Terre & Rocce nel D.M. 161/2012

Marcello Cruciani
ANCE Direzione Legislazione Mercato Privato
Cagliari, 18 giugno 2013

Terre e rocce da scavo

Le fonti:

Artt. 184 bis, 185 D.Lgs. 152/06

Art. 39 D.Lgs. 205/10

Art. 49 D.L. 1/12

Art. "Decreto legge del fare"

D.M. 10 agosto 2012 n. 161

Le abrogazioni:

Art. 186 D.Lgs. 152/06

Si compone di **16 articoli e 9 allegati**

È in vigore dal **6 ottobre 2012**
(15 gg dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)

Ma oggi l'applicazione sarà molto limitata



La struttura del decreto

- Art. 1 ***le definizioni***
- Art. 3 ***l'ambito di applicazione***
- Art. 5-7-8 -9-12 + allegati vari ***il piano di utilizzo***
- Art. 10 ***il deposito***
- Art. 11 + allegato 6 ***il trasporto dei materiali***
- Art. 6 ***l'emergenza***

Attenzione!!!

Se non si rispettano tutte le indicazioni del decreto il materiale è rifiuto

Il decreto lo sottolinea in più di un'occasione

Periodo transitorio

Essenziale per i progetti in corso (art. 15)

Che fare?

Adeguare il piano di utilizzo alle “nuove” regole entro 180 gg (4 aprile 2013)

Portare a termine il piano redatto secondo l'art. 186


Si applica non solo ai lavori in corso, ma anche ai progetti presentati («progetti per i quali è in corso una procedura»)

Le definizioni (solo alcune)

- **Opera** in pratica qualsiasi attività che porti alla produzione delle T & R
- **Materiali di scavo** suolo/sottosuolo con T & R + altri materiali (riporti) compresi PVC, VTR, bentonite ecc. in determinate quantità **Allegato 4**
- **Riporto** orizzonte stratigrafico con materiali vari di origine antropica **Allegato 9**
- **Autorità competente** colei che autorizza la realizzazione dell'opera che produce il materiale
- **Caratterizzazione ambientale** per la verifica della sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali
- **Deposito intermedio** tra il luogo di produzione e quello di destinazione
- **Normale pratica industriale** sono le lavorazioni necessarie per l'utilizzo

Manca la definizione di proponente → l'equivoco continua...

Il decreto si applica:



- ❖ A tutte le opere edili senza alcuna limitazione (almeno per ora)
- ❖ A tutti coloro che intendono gestire le T & R come sottoprodotti (altrimenti rifiuti)

Le prescrizioni tecniche (es. normale pratica industriale, riporti ecc.) sono sempre valide indipendentemente dai quantitativi



Per l'utilizzo all'interno del cantiere, viste le indicazioni della Direttiva 2008/98/CE e dell'art. 185 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 152/06, non dovrebbe applicarsi ma (art. 4, comma 1 lett. b) e art. 5, comma 4)

Presupposti

Il rispetto delle condizioni dell'art. 183 comma 1 lett. qq →

- Generato dalla realizzazione di un'opera, ma il cui scopo primario non è la produzione di T & R
- Utilizzo in conformità al PU dove
 - nella stessa/altra opera che lo ha prodotto
 - altro processo produttivo in sostituzione materiale da cava
- Idoneità ad essere utilizzato direttamente senza necessità di trattamenti diversi dalla normale pratica industriale (opportunità di definirli) **Allegato 3**
- Requisiti ambientali **Allegato 4**

TUTTO CIÒ VA «COMPROVATO» DAL PROPONENTE NEL PU

La gestione delle T & R non deve arrecare nessun pregiudizio per la salute e l'ambiente

ARPA

Dopo l'art. 186 ritorna il ruolo dell'ARPA

- Obbligatorio: superamento valori di fondo naturale, sito oggetto di bonifica, ripristino ambientale
- Facoltativo: lo richiede l'autorità competente

Sempre a spese del proponente (secondo tariffario nazionale da definire, ma intanto si applica quello regionale vigente)

Piano di utilizzo: tutto gli ruota intorno!

- **Quando si presenta:** 90 gg prima dell'inizio lavori o in fase di approvazione dell'opera (se VIA prima del relativo parere)
- **Come si presenta:** nelle formalità dell'Allegato 5, anche telematicamente, con l'attestazione del proponente
- **Quanto tempo "vale":** i tempi indicati nel PU
- I lavori debbono iniziare **entro 2 anni** (salvo deroghe) dalla presentazione
- Va indicato il nominativo dell'**esecutore** (art. 9)
- Va conservato in cantiere/sede legale del proponente (e dell'esecutore) completo delle dichiarazioni per **5 anni** (art. 7)


... il Piano di Utilizzo

- Il PU si può modificare (anzi «aggiornare»? **Si**
- In quali casi? **aumento dei volumi di scavo in banco > 20%**
- Modifica:
 - sito di destinazione
 - sito di deposito destinazione intermedia
 - modalità di scavo
- Valgono le procedure per l'approvazione del PU (art. 5)
- In attesa dell'aggiornamento i lavori possono proseguire **ma** secondo il PU originale

Dopo l'aggiornamento per quanto tempo vale?

Procedura Ordinaria

PROPOSTA DI PIANO → eventuale richiesta di **integrazioni** entro **30 gg** dalla presentazione, se le CSC delle T & R riferite al sito di destinazione non superano colonna A o B **entro 90 gg** successivi il PU è **approvato/rigettato** (ma se si è nei limiti perché?) → **provvedimento espresso**



Possibilità dell'Ac di chiedere **motivato intervento ARPA** entro 30 gg dalla presentazione del PU (dalla richiesta di integrazioni) → ARPA risponde **entro 45 gg** (anche con contraddittorio)

Diniego? possibilità di nuovo piano

I tempi: approvazione/rigetto Piano Utilizzo max 90 gg. prima inizio lavori [30 gg. Integrazioni + 45 gg. Parere Arpa]

Sito «Speciale» (art. 5, commi 4-5)

Fondo Naturale

Il proponente segnala la questione all'Ac presentando un piano preliminare per definire i valori di fondo e lo esegue in contraddittorio con ARPA, quindi → PU solo utilizzo in sito o fuori sito ma con identici valori di fondo

Bonifica/ripristino ambientale

Il proponente richiede preventivamente all'ARPA la definizione dei requisiti di qualità ambientale → risposta entro 60 gg e se non si superano CSC del sito di destinazione si può presentare PU


Deposito intermedio (art. 10)

Dove?

- sito produzione
- sito/i intermedio/i
- sito destinazione
- Secondo precise prescrizioni tecniche (segnaletica ecc.)

Warning! Può anche essere un sito esterno sul quale si effettua la caratterizzazione in determinati casi (tecnologie di scavo) **Allegato 8**

Situazioni di emergenza (art. 6)




È una procedura
quasi impossibile!

Attestazione dei requisiti sulle T & R da parte
del proponente (ma chi è?) all'Ac

Nei successivi 15 gg. va presentato il PU

Trasporto (art. 11)




Modulistica e procedure particolarmente penalizzanti se non impossibili

Allegato 6

Dichiarazione avvenuto utilizzo (art. 12)

Per la tracciabilità!



- La redige l'esecutore mediante dichiarazione sostitutiva ecc.
- Va conservata per 5 anni
- La deve effettuare l'utilizzatore se soggetto diverso dal proponente/esecutore

Gli Allegati

- A volte non chiariscono, ma generano incertezza!
- La caratterizzazione ambientale si effettua in fase di progetto o prima della presentazione del PU da parte del proponente, e di esecuzione da parte dell'esecutore (se cambia "qualcosa")
- Le procedure di campionamento vanno illustrate nel PU (griglie, punti ecc.) **Allegato 2**
- La normale pratica industriale arriva a prevedere la cernita, la biodegradazione degli additivi ecc. **Allegato 3**
- La caratterizzazione chimico-fisico definisce il campione, il set dei parametri (tutti i parametri) **Allegato 4**
- Il piano di utilizzo PU è costituito da una mole documentale cospicua derivante da analisi, studi ecc. che si giustificano con rilevanti quantitativi di T & R **Allegato 5**
- **Procedure di campionamento in cumuli**, siti ecc. **Allegato 8**

Allegato 9
Materiali di riporto
80/20% extra sito T&R






**Le terre e rocce
nel «Decreto
Legge del
FARE»**

Art. 35 commi 2-3 Decreto Legge del FARE


Dichiara applicabile il DM 161
solo per le opere soggette a
VIA/AIA

**In tutti gli altri casi si applicano
le regole generali sui
sottoprodotti con alcune
integrazioni e precisazioni**




Effetti?

- Lavori in corso disciplina transitoria
- Disciplina piccoli cantieri???



In attesa del Decreto in termini ministeriali si applicano le regole sottoprodotti integrate (art. 185 bis)

Il DM 161 non era facile,
ma aveva delle
positività...




...e ora?

Se ora voglio riutilizzare le terre e rocce, cosa devo fare?



Rispettare le condizioni dell'art. 185/bis integrato con il comma 4, e cioè:



- a)** Sin dalla fase della loro produzione è certo che esse sono destinate direttamente all'utilizzo in un determinato ciclo produttivo, o nel medesimo sito di provenienza, o in un altro sito, per opere edilizie, di costruzione, rimodellamenti morfologici e altre operazioni di recupero ambientale;
- b)** le terre e rocce da scavo non contengono fonti di contaminazione, non presentano concentrazioni soglia di contaminazione superiori ai valori limite di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di utilizzo, non determinano rischio di inquinamento delle falde acquifere e di danno alle altre risorse ambientali tutelate ai sensi della Parte VI del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- c)** l'utilizzo di un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute, né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;
- d)** ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun trattamento preventivo, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

- **Come attesto il loro rispetto?**

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti:

- quantità destinate all'utilizzo, sito di impianto di utilizzo, deposito intermedio
- tempo di utilizzo (max 1 anno)

- **A chi le devo comunicare?**

- alla provincia prima dell'inizio lavori
- alla fine dei lavori: dichiarazione di utilizzo